



Decreto Rep. 216/2014 Prot. n. 11848
Anno 2014 Tit. I Cl. 3 Fasc. 1

OGGETTO Regolamento del Consiglio delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria - Modifica

IL RETTORE

Visto l'art. 9 dello Statuto di Ateneo;

Visto il "Regolamento del Consiglio delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria" emanato con D.R. n. 3769 del 6 dicembre 2006;

Vista la delibera Rep. n. 339, in data 18 novembre 2013, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato il "Regolamento del Consiglio delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";

DECRETA

- art. 1. di emanare il "Regolamento del Consiglio delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria", il cui testo fa parte integrante del presente Decreto, così come modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 339 in data 18 novembre 2013;
- art. 2. di stabilire che il Regolamento di cui all'art. 1 entri in vigore alla data del presente Decreto;
- art. 3. di incaricare il Servizio Formazione Post Lauream ed il Servizio Statuto e Regolamenti dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 30/1/2014

Il Rettore
Prof. Giuseppe Zaccaria

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE – AREA SANITARIA

Art.1

Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio.

La Scuola può prevedere al suo interno un Segretario e una Commissione didattica, che collaborano con il Direttore e il Consiglio.

Art. 2

Il Consiglio della Scuola è composto dai docenti strutturati dell'Ateneo titolari di insegnamento e dai rappresentanti degli specializzandi, almeno uno per ogni anno di corso, tutti egualmente aventi diritto di voto, e garantendo comunque un numero minimo di rappresentanti degli specializzandi pari al 15% del numero dei Componenti del Consiglio.

In caso di scuole aggregate, i Consigli delle Scuole comprenderanno anche il Coordinatore di ogni sede aggregata, scelto dalla struttura didattica della sede aggregata stessa tra i professori di ruolo di I e II fascia e i ricercatori del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola.

Per le scuole aggregate ogni coorte ha un proprio Consiglio della Scuola.

I docenti a contratto non appartenenti all'Amministrazione Universitaria non possono ricoprire più di un terzo delle titolarità di insegnamento di una Scuola di Specializzazione e partecipano alle riunioni del Consiglio della Scuola a titolo consultivo.

Possono inoltre partecipare, su invito e senza diritto di voto, i tutori.

Art. 3

Il Consiglio delibera secondo quanto previsto dalle normative universitarie attualmente vigenti. In particolare spetta al Consiglio:

- predisporre l'offerta formativa della Scuola per ogni coorte;
- predisporre il piano formativo annuale della Scuola per coorte definendo la denominazione, la tipologia, i crediti, gli obiettivi, le attività e le competenze professionali acquisibili per ogni attività formativa;
- definire i percorsi individuali di ogni specializzando e approvare i periodi di formazione specialistica all'estero;
- concordare con i Consigli delle scuole appartenenti alla stessa classe le attività formative del Tronco comune e l'organizzazione delle rotazioni all'interno della rete formativa;
- curare il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative anche attraverso la predisposizione del libretto diario delle attività formative;
- proporre al Dipartimento di afferenza della Scuola il piano degli insegnamenti, mettere in atto le procedure per la copertura degli insegnamenti approvati dal Dipartimento verificando la disponibilità interna, comunicare l'esito di tale procedura alla Scuola di Ateneo;

- definire i requisiti minimi delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale che possono far parte della rete formativa, in conformità a quanto stabilito dall'Osservatorio nazionale;
- proporre al Rettore il Regolamento della Scuola;
- proporre all'Osservatorio per la formazione post lauream dell'area sanitaria le strutture da inserire nella rete formativa, dopo aver verificato il possesso dei requisiti minimi delle stesse;
- approvare il piano finanziario preventivo e il rendiconto consuntivo predisposto dal Direttore;
- definire il sistema di valutazione dei medici in formazione specialistica in conformità al Regolamento per la formazione medico specialistica;
- individuare la necessità di periodi di stage degli specializzandi fuori della rete formativa e proporre all'Osservatorio per la formazione post lauream dell'area sanitaria la stipula della relativa convenzione, dopo aver verificato l'idoneità delle strutture da convenzionare presso cui effettuare tali periodi;
- eleggere il Direttore;
- nominare il Segretario, su proposta del Direttore, e la Commissione Didattica della Scuola, di cui stabilisce i compiti.

Art. 4

Il numero legale per la validità delle riunioni è rappresentato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto. Gli assenti giustificati non sono conteggiati nel numero legale richiesto per la validità della seduta stessa.

Art. 5

Le riunioni del Consiglio, che riguardano le proposte di affidamento degli incarichi di insegnamento sono riservate ai titolari di insegnamento strutturati dell'Ateneo e ai Coordinatori delle sedi aggregate, in caso di scuole aggregate.

Art. 6

Il Direttore della Scuola è eletto dai componenti con diritto di voto, in apposita seduta convocata dal Direttore uscente o in sua mancanza dal decano. In caso di scuole aggregate, al solo fine dell'elezione del Direttore, viene considerato elettorato attivo e passivo l'insieme dei Consigli delle varie coorti delle Scuole.

L'elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione, a maggioranza assoluta dei votanti in seconda votazione.

Art. 7

Il Direttore è eletto tra i Professori di ruolo membri del Consiglio appartenenti al settore scientifico disciplinare che caratterizza la Scuola.

Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la Direzione della Scuola è affidata a un Professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.

In caso di scuole aggregate il Direttore è eletto tra i docenti della sede amministrativa.

Il Direttore rimane in carica per quattro anni ed è rieleggibile immediatamente una sola volta.

Per esigenze particolari ed in via transitoria per non più di un mandato, può essere eletto Direttore della Scuola un professore di ruolo di un settore scientifico-disciplinare identificato come affine a quello della Scuola, secondo quanto previsto dall'allegato D, del decreto ministeriale 4 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, supplemento n. 175.

Non è ammessa la contemporanea direzione di più Scuole di tipologie specialistiche diverse.

Art. 8

Su proposta del Direttore, il Consiglio della Scuola nomina tra i docenti della Sede amministrativa un Vice-direttore, che sostituisce il Direttore in caso di assenza o impedimento.

Il Direttore o, in sua assenza, il Vice-direttore, presiede il Consiglio della Scuola e provvede a rendere operative le delibere adottate dallo stesso, vigila sul regolare funzionamento della Scuola, rappresenta la Scuola nei rapporti con l'Ateneo e il Servizio Sanitario Nazionale e ne è responsabile amministrativo. Il Direttore provvede all'attuazione di tutte le procedure necessarie per l'ammissione alla Scuola e per l'espletamento degli esami annuali di profitto e finali di diploma.

Art. 9

Su proposta del Direttore, il Consiglio nomina il Segretario della Scuola tra i docenti strutturati dell'Ateneo sede amministrativa.

Il Segretario collabora con il Direttore nei compiti di governo della Scuola ed è segretario verbalizzante del Consiglio.

Art. 10

La Commissione Didattica è costituita, oltre che dal Direttore (che la presiede) e dal Vice-direttore, dal Segretario e da due membri eletti tra i componenti del Consiglio della Scuola, di cui uno eletto tra gli specializzandi e uno tra i docenti strutturati dell'Ateneo titolari di insegnamento.

La Commissione Didattica dura in carica per quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

La Commissione Didattica affianca il Direttore nell'elaborazione dei percorsi formativi e delle scelte organizzative da sottoporre alla decisione del Consiglio e nell'istruzione di ogni altra pratica di competenza del Consiglio. La Commissione Didattica inoltre redige a fine anno una relazione sulle attività didattiche e formative e sui risultati della valutazione degli specializzandi, dei docenti e della Scuola nel suo insieme e ne sottopone l'approvazione al Consiglio della Scuola.

Art. 11

Il Consiglio della Scuola è convocato dal Direttore qualora ne ravvisi la necessità e comunque non meno di 2 volte l'anno o quando richiesto da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio.

Il Consiglio è di norma convocato almeno 7 giorni prima della seduta per posta elettronica.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire anche in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano utilizzati strumenti che consentano a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di

intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che permettano lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Fanno eccezione le riunioni in cui deve tenersi una votazione a scrutinio segreto, che devono necessariamente svolgersi in presenza.

Art. 12

I verbali delle sedute del Consiglio della Scuola sono approvati nella seduta successiva, custoditi presso la Direzione della Scuola e inviati al Dipartimento di afferenza della Scuola.

I verbali vengono affissi all'albo per 20 giorni, salvo la tutela della privacy.